

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 dicembre 2017, n. 287
“Centro Socio Assistenziale Villa Felice s.a.s. di M. Migliaccio & Co.” di Racale (LE). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017, di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) denominato “ARETE” con n. 20 posti, ubicato nel Comune di Matino (LE) alla Via Panorama n. 28.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 - Conferimento incarico di posizione organizzativa;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale — MA/A”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 — “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all'art. 4 il “Centro Diurno”, struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico — riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

Con Determinazione Dirigenziale n. 237 del 25/08/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Matino (LE) in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via Milano nn. 24/26/28, inoltrata dal Legale Rappresentante del “Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co.” di Racale (LE).

Con successiva D.D. n. 38 del 25/02/2016 la Sezione PAOSA ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., “Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 237 del 25/08/2015 per la realizzazione di n.1 Centro Diurno, con variazione dell'ubicazione della struttura, da realizzare in Matino (LE) al Viale Panorama n. 28.”.

Con istanza del 27/07/2017 il legale rappresentante della Società “Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co.” ha chiesto alla scrivente Sezione il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della “Struttura denominata “ARETE” sita nel comune di Matino (Le) al Via Panorama n. 28, esercente attività so-

ciosanitaria, Centro Diurno, a ciclo diurno, con dotazione di n. 20 posti”, dichiarando:

- che la struttura “è stata autorizzata alla realizzazione dal Comune di Matino (Le) con PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 01 DEL 20 APRILE 2017”;
- che è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- che la direzione sanitaria è affidata al Dott. Palmariggi Pompilio, nato a Bari (BA) il 06/09/1948, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Chieti (CH) il 30/03/1979, iscritto presso l’ordine dei Medici della provincia di LECCE al numero di matricola 2760 e specializzato in Psichiatria in data 14/10/1981 presso l’Università di Messina.

Posto quanto sopra;

considerato che la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, prevede:

- all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascio e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (...)”;
- all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.1. (...)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
- all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altro specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.”;
- all’art. 8, comma 6 che “Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l’interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.”;
- all’art. 12 (Responsabile sanitario — Requisiti), comma 8 che “Il limite di età massima previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’art. 15 — nonies del D.lgs. 502/1992”;

considerato che il sopra citato comma 1 dell’art. 15 — nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall’art. 22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che “Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”;

rilevato che il Direttore Sanitario indicato nella sopra citata istanza del 27/07/2017 è il Dott. Palmariggi Pompilio, nato il 06/09/1948;

con nota prot. n. AOO_183/4707 del 29/09/2017 ad oggetto "Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co. di Racale (LE). Richiesta di integrazione documentale. Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio di n. 1 Centro Diurno denominato "ARETE" con dotazione di 20 posti, realizzato in Matino (LE) alla Via Panorama n. 28.", questa Sezione:

- ha invitato il Legale Rappresentante della Società "Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co.":
 - a ritrasmettere "l'istanza di autorizzazione all'esercizio redatta sul modello AutEserc1 di cui alla D.G.R. n. 2095/2004 integrata dal sopraccitato "PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 01 DEL 20 APRILE 2017" e dalla certificazione attestante Diploma di Laurea, Specializzazione ed iscrizione all'albo dei medici del Responsabile Sanitario.",
 - a trasmettere "copio dell'istanza con cui il Dott. Palmariggi Pompilio chiede alla Società "Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." di permanere in servizio quale Responsabile Sanitaria nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 05/09/2018), e dell'autocertificazione resa dalla stesso dott. Palmariggi Pompilio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/a quale libera professionista, notiziando in merito anche il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE.";
- nelle more della trasmissione della documentazione sopra indicata, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, "ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura ubicata in Matino (LE) al Via Panorama n. 28, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per la tipologia di struttura "Centro Diurno".

Con nota del 21/10/2017, trasmessa con pec del 23/10/2017 ed acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 5848 del 26/10/2017, il legale rappresentante della Società "Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." ha trasmesso, "In riscontro alla Vs. richiesta di cui all'oggetto, allegata alla presente (...) Istanza di autorizzazione all'esercizio redatto su modello AutEserc1 di cui alla DGR n. 2095/2004 integrato con il "Provvedimento Autorizzativo Unico n. 01 del 20.04.2017" rilasciato dal Comune di Matino", ed ha comunicato "inoltre che, il Responsabile Sanitario dottor Palmariggi Pompilio è stato sostituito dal Dottor MUCI Giorgio di cui si allegano i titoli e le dichiarazioni", allegandovi:

- istanza autorizzazione all'esercizio redatta su modello AutEserc1;
- copia del Provvedimento Autorizzativo Unico N.01 del 20.04.2017 del Comune di Matino;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il Dott. Giorgio Muci, "consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito, ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal contratto effettuato emerga la non veridicità dei contenuti di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base dello dichiarazione non veritiera, DICHIARA
- di aver conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia in data 10/11/1980 presso l'Università degli studi di Bologna;
- di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in Psichiatria in data 21/04/1986 presso l'Università degli Studi di Bari;
- di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Torino dal 16/12/1980 al 29/09/1981 e, per trasferimento, di essere iscritto dal 30/09/1981, e tuttora regolarmente iscritto, all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce, con posizione n. 3277.";
- "Dichiarazione di non incompatibilità del Responsabile Sanitaria";
- istanza del Dr. Muci al "Centro Socio Assistenziale Villa Felice s.a.s. di M. Migliaccio & Co." per "la permanenza in Servizio quale Responsabile Sanitario della struttura denominata "Centro Diurno ARETE" sito in Matino (LE) alla Via panorama n. 28, nei limiti del quarantesimo anno di servizio sino al settantesimo anno

di età ai sensi dell'art. 15 nonies del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502, come modificato dall'art. 22 della legge 183 del 04.11.2010.", con la quale inoltre il Dott. Giorgio Muci " DICHIARA altresì, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, di non aver raggiunto, allo stato, i quaranta anni di servizio effettivo avendone svolti trentasei."

Con nota Prot. n. 172711 del 10/11/2017 trasmessa con Pec in pari data, ad oggetto "Centro Diurno Psichiatrico denominato "ARETE" con dotazione di n.20 posti, ubicato in via Panorama, n. 28 nel Comune di Matino (LE). (art. 4 del R.R. n. 7/2002), Società: Villa Felice s.a.s. di M. Migliaccio & Co. Sede legale via Ospina s.n. — RACALE (LE). Esito accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio.", il Dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica S.I.S.P. Area Nord del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ed il Tecnico della Prevenzione del medesimo Dipartimento hanno rappresentato quanto segue:

- Vista ed esaminata la documentazione presentata relativa ai locali, agli impianti, alle attrezzature, ed alla dotazione organica;
- Visto il provvedimento autorizzativo unico n. 01 del 20/04/2017 rilasciato dal comune di Matino, previa verifica di compatibilità territoriale rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 38 del 25/02/2016;
- Vista la Segnalazione Certificata di Agibilità a firma del Legale Rappresentante, presentata in data 26/07/2017 con prot. 0012193 al Comune di Mutino, corredata di attestazione di agibilità da parte del Direttore dei lavori Geom. Schiavona Giovanni;
- Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 30/10/2017 nel corso del quale è stato accertato che i locali sono idonei dal punto di vista igienico-sanitario per l'uso cui sono destinati;
- Preso atto che è garantita la dotazione organica minima prevista per la citata tipologia di attività;
- Vista la comunicazione relativa alla variazione del Responsabile Sanitario acquisita agli atti in data 30/10/2017, da cui risulta che tale incarico è stata affidato al Dott. Muci Giorgio, nato il 12/07/1951, laureato in Medicina e Chirurgia in data 11/11/1980 presso l'Università degli Studi di Bologna, specializzato in Psichiatria il 21/04/1986 presso l'Università degli Studi di Bari, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce pos. n. 3277;
vista la L.R. n.9/17;
visto il R.R. n.3/05,

accertato che la struttura è in possesso dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e di personale previsti dalla citata normativa regionale, si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del Centro Diurno Psichiatrico per una ricettività complessiva di n.20 utenti, da esercitarsi nei locali siti in Matino (LE) alla via Panorama, n. 28, da parte della Società Villa Felice s.a.s. di Migliaccio Marco & C., legalmente rappresentata dal Sig. Migliaccio Marco Giuseppe, nato a Gallipoli (LE) il 22/08/1969 e residente a Taviano (LE) in via Ottaviana, n. 1."

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, alla Società "Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." con sede legale in Racale (LE) alla Via Ospina s.n., il cui Legale Rappresentante è il Sig. Migliaccio Marco Giuseppe, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia "Centro Diurno" (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, ubicata nel Comune di Matino (LE) alla Via Panorama n. 28, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, nato il 12/07/1951 e medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017, del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che "fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...)".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. S/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE

STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, alla Società "Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." con sede legale in Racale (LE) alla Via Ospina s.n., il cui Legale Rappresentante è il Sig. Migliaccio Marco Giuseppe, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia "Centro Diurno" (ari 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, ubicata nel Comune di Matino (LE) alla Via Panorama n. 28, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, nato il 12/07/1951 e medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017, del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che "fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non

accreditate transitoriamente allo data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...);

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società 'Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co.' con sede in Racale (LE) alla Via Ospina s.n.;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore del DSM ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Matino (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso